

## Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge  
3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori  
Art. 49 Domande di permesso

LL

Art. 49

Articolo 49

# Domande di permesso

<sup>1</sup> Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti necessari.

<sup>2</sup> Se, a causa d'urgenza, la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro non può essere presentata tempestivamente, il datore di lavoro la presenterà il più presto possibile, motivando il ritardo. Nei casi imprevedibili di minima importanza, egli può rinunciare alla presentazione tardiva della domanda.

<sup>3</sup> Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro, può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria.

## Premessa

In base alla legge sul lavoro, il datore di lavoro deve richiedere un permesso ufficiale nei seguenti casi:

- Autorizzazione di deroghe per la durata del lavoro (art. 17 LL: lavoro notturno, art. 19 LL: lavoro domenicale, art. 24 LL: lavoro continuo)
- Autorizzazione di deroghe per l'occupazione di giovani (art. 31 cpv. 4 LL)
- Permesso d'esercizio (art. 7 cpv. 3 LL)
- Autorizzazione di deroghe (art. 39 OLL 3 e art. 27 OLL 4).

## Capoverso 1

Prima di rilasciare un permesso, l'autorità competente deve verificare la legittimità della domanda. Ciò significa che il datore di lavoro deve presentare tempestivamente la domanda. Le domande devono essere motivate e contenere le necessarie indicazioni. Tali indicazioni sono contenute in diverse ordinanze (ad es. art. 41 OLL 1 per la durata del lavoro e del riposo, art. 42 OLL 4 per il permesso d'esercizio).

Le domande vanno di norma presentate per scritto alla competente autorità di rilascio.

## Capoverso 2

Per quanto riguarda il lavoro notturno o domenicale straordinario, in casi urgenti o imprevedibili la domanda per un permesso concernente la durata del lavoro può essere presentata tardivamente. Questo può accadere, ad esempio, quando un urgente bisogno ai sensi dell'articolo 27 OLL 1 si manifesta con un ritardo tale che non è più possibile, alla fine della settimana, richiedere all'autorità competente un permesso per il lavoro domenicale. Lo stesso dicasi per il lavoro notturno, quando gli uffici del servizio competente sono già chiusi. In simili casi, il datore di lavoro è tenuto a presentare il più presto possibile la domanda indicando i motivi del ritardo.

In casi non prevedibili che non riguardano né il servizio di picchetto (art. 14 e 15 OLL 1) né il lavoro straordinario in situazioni eccezionali (art. 26 OLL 1) e che sono considerati di «minima importanza» non occorre presentare una domanda tardiva. Si pensi, ad esempio, a un superamento non prevedibile della durata del lavoro inferiore a un'ora in una fascia notturna o domenicale.

**Art. 49**

**LL**

**Indicazioni relative alla legge sul lavoro**

VI. Esecuzione della legge

3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 49 Domande di permesso

### **Capoverso 3**

Per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro può essere riscossa solo una modica tassa di cancelleria. È invece vietato riscuotere tasse di carattere fiscale. L'ammontare delle tasse varia da un Cantone all'altro.